

*In vigore dal 12/08/2006 con effetto dal 01/01/1982*

*Modificato da: Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223 Articolo 36*

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a **soggetti residenti nel territorio dello Stato** compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta e' elevata al 20 per cento per le indennita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una **ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento**, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. **Ne sono esclusi** i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e **quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E' operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (1). Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

<http://www.studiolegalecatasti.it/2020/03/09/ritenuta-30/>

# Se un professionista stabilito in Francia fornisce una prestazione ad un cliente

# italiano, la ritenuta del 30% sul compenso si applica?

## La ritenuta sui compensi del professionista residente in Italia

Secondo la legislazione fiscale italiana (1), gli enti commerciali e le società soggetti passivi IRES fiscalmente residenti in Italia, nella loro qualità di sostituti d'imposta, devono operare **una ritenuta a titolo d'acconto IRPEF** sui compensi versati ad un professionista residente fiscale italiano.

L'ammontare di tale ritenuta viene poi successivamente versata dal sostituto di imposta all'amministrazione fiscale e costituirà un credito che il professionista potrà poi far valere al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

**L'aliquota ordinaria di tale ritenuta d'acconto è attualmente fissata al 20%** e si applica sull'importo del compenso lordo al netto dell'IVA e di ogni altra tassa o contributo.

La ritenuta viene operata soltanto sui redditi di lavoro autonomo dei professionisti indipendenti e non deve essere operata sui compensi per prestazioni erogate nell'esercizio di un'impresa commerciale fiscalmente residente in Italia. Così è in estrema sintesi il trattamento fiscale del compenso versato da un ente o una società commerciale ad un professionista italiano.

## Quale ritenuta si applica se il compenso deve essere pagato ad un professionista che ha la propria sede all'estero?

**Supponiamo che il professionista sia fiscalmente residente in Francia**, paese nel quale paga le imposte presentando ogni anno la dichiarazione dei redditi.

Innanzitutto, secondo la legislazione italiana, **ai compensi pagati a soggetti esteri si applica un'aliquota maggiorata del 30%** (2).

Da notare che tale ritenuta maggiorata non si applica soltanto ai redditi di lavoro autonomo del professionista indipendente ma anche qualora la prestazione di servizi venga fornita tramite la propria **impresa commerciale estera**.

**La ritenuta del 30% viene applicata a titolo d'imposta e non a titolo d'acconto** come avviene per i professionisti residenti fiscali in Italia; da ciò ne consegue che l'imposta così trattenuta viene versata dal sostituto per conto del professionista **a titolo definitivo** senza che alcun'altra imposta sia dovuta dal professionista estero allo stato italiano.

## In quali casi si applica la ritenuta?

La legge prevede che la ritenuta del 30% sui compensi del professionista estero **NON si applica** nei seguenti casi:

a) **quando la prestazione viene svolta materialmente all'estero;**  
oppure

b) quando il compenso viene corrisposto **ad una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente**;

Pertanto, per essere assoggettata a tale ritenuta **la prestazione del professionista estero DEVE essere** :

1. realizzata **materialmente** nel territorio dello stato italiano;

2. da un soggetto che **NON** possiede una stabile organizzazione ("base fissa") in Italia.

Pertanto, **il professionista italiano che svolge abitualmente la propria attività professionale in Francia** e che saltuariamente si reca in Italia per fornire delle prestazioni di servizi senza avere una propria base fissa in tale paese (ossia un indirizzo professionale), **deve dunque scontare la ritenuta sui compensi che gli vengono pagati?** Stando alla normativa interna italiana, la ritenuta dovrebbe applicarsi; tuttavia, **è necessario valutare caso per caso** in base ai criteri poc'anzi esposti se la prestazione può dirsi realizzata in Italia e ciò anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate in materia.

## **La Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni**

A questo punto è importante notare che, anche nel caso in cui la prestazione venga localizzata in Italia, invocare l'applicazione della **Convenzione franco-italiana contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio** (3) potrebbe condurre alla non applicazione della ritenuta.

In effetti, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione (Professioni indipendenti) (4), i redditi di un professionista possono essere tassati nello stato diverso da quello della sua residenza fiscale **solamente qualora egli possieda nel primo stato una "base fissa"** (5), ossia un indirizzo professionale per l'esercizio della professione.

Ciò significa che, in assenza di un indirizzo professionale in tale paese, **lo stato nel quale la prestazione viene svolta non ha il diritto di tassare i compensi** che vengono corrisposti al professionista estero dal soggetto residente.

Per le ragioni esposte, la ritenuta del 30% prevista dalla legislazione fiscale italiana **non dovrebbe, in teoria, applicarsi** ai compensi pagati al professionista residente fiscale francese che svolge saltuariamente in Italia le proprie prestazioni professionali; **l'uso del condizionale è d'obbligo** in quanto essendo ogni situazione diversa, è necessaria **un'analisi caso per caso** dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione della Convenzione.

Si ritiene infine utile precisare che, una volta determinata la possibilità concreta di beneficiare dell'esenzione prevista dalla Convenzione, **il professionista residente in Francia** che intende evitare che la ritenuta sia applicata (e ciò in particolare al fine di non dover richiedere il rimborso dell'imposta versata dal cliente per suo conto) (6) dovrà farne espressa richiesta al proprio cliente italiano al quale dovrà essere fornita apposita documentazione.